

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rimessione alla Assemblea):		VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793)	3
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);		RIZ ROLAND, Presidente 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13	
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);		CASINI CARLO	11, 12
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);		FELISETTI LUIGI DINO	4, 6, 9, 10
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);		MACIS FRANCESCO	5, 6, 10
ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);		MANNUZZU SALVATORE	11
		MARTINAZZOLI FERMO MINO, Ministro di grazia e giustizia	4, 5, 8, 12
		ONORATO PIERLUIGI	4, 8
		PONTELLO CLAUDIO, Relatore	4, 5, 9
		RIZZO ALDO	8
		VIOLANTE LUCIANO	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensive condizionali della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destinazione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed altri: « Modifica alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo la decisione di accantonamento degli articoli 1 e 2, è stato approvato l'articolo 3 del disegno di legge n. 2844 assunto come testo base.

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Corruzione.* — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Corruzione in atti giudiziari.* — Se i fatti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono com-

messi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni: se sono commessi al fine di provocare l'ingiusta condanna di taluno all'ergastolo o alla reclusione, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei a venti anni ».

LUIGI DINO FELISETTI. Mi chiedo se all'articolo 5 si faccia riferimento alla nozione di pubblico ufficiale e ai fatti da esso compiuti previsti nell'articolo precedente.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Si ha riguardo ai fatti indicati nel primo comma dell'articolo 4.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi chiedo ancora: se nella nozione di pubblico ufficiale va ricompresa la vasta gamma dei soggetti operanti nell'ambito giudiziario — per cui si farebbe riferimento al giudice, al cancelliere, all'ufficiale giudiziario — sarebbero da considerare come inclusi in tale concetto anche il testimone e le parti ?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non direi che le parti siano ricomprese nella nozione di pubblico ufficiale.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Solo il testimone deve essere considerato sotto questo profilo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo riportato la stessa pena prevista in una delle aggravanti indicate nell'attuale formulazione dell'articolo 319. Si legge infatti: « Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire un milione, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione ».

LUIGI DINO FELISETTI. Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario ritardi la notifica relativa a un determinato procedi-

mento, senza peraltro produrre alcuna conseguenza sul piano della decisione finale, si propone un'alternativa nella determinazione della pena.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che la condanna alla reclusione da sei a venti anni possa aver luogo solo nel caso in cui dai fatti indicati nel primo comma dell'articolo 4 derivi l'ingiusta condanna all'ergastolo o alla reclusione.

L'articolo 5, in sostanza, non presenta alcuna novità particolare; infatti, anziché fare riferimento alle aggravanti attualmente previste dall'articolo 319 del codice penale, si è preferito creare una fattispecie autonoma di reato per le corruzioni giudiziarie. L'ipotesi più grave è quella contenuta al terzo comma del medesimo articolo 319 e comporta la reclusione dai sei a venti anni.

PIERLUIGI ONORATO. Nel dichiarare il mio voto favorevole all'articolo 5, vorrei osservare che l'unico problema emerso durante la discussione riguarda la dimensione della pena.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi pare che la modifica consista nel fatto di aver fissato la misura dell'aumento di pena, anziché stabilire semplicemente che tale aumento debba esserci.

Confermo il mio invito ad approvare il testo dell'articolo 5 così come il Governo lo ha presentato.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 6 e 7.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Vorrei raccomandare l'approvazione di questi due articoli nel testo del disegno di legge del Governo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Raccomando anch'io l'approvazione di questi due articoli.

PRESIDENTE. Poiché a questi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*. — Le disposizioni del primo comma dell'articolo 317 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui al secondo comma del medesimo articolo si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Pene per il corruttore*. — Le pene stabilite nel primo comma e nella prima parte del secondo comma dell'articolo 317, nell'articolo 318 e nell'articolo 319, in relazione alle suddette ipotesi dell'articolo 317, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Istigazione alla corruzione*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato

di un pubblico servizio che, al fine di commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 317, 318 e 319, istiga il privato a dare o promettere denaro od altra utilità, è punito, se l'istigazione non è accolta, con le pene rispettivamente stabilite per i reati suddetti, ridotte di un terzo.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 317, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 317, ridotta di un terzo ».

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione di questo articolo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo all'invito del relatore, osservando che il primo comma è nuovo rispetto alla previsione stabilita attualmente nel codice penale, in quanto contiene l'ipotesi dell'istigazione da parte del pubblico ufficiale nei confronti del privato per farsi corrompere. È stata, in sostanza, colmata una lacuna perseguendo un reato che oggi è privo di sanzione.

FRANCESCO MACIS. L'articolo 8 chiude la serie di articoli concernenti i reati di corruzione e concussione e riapre la normativa relativa al peculato, all'abuso ed all'eventuale distrazione.

Quanto all'articolo 8 vorrei confermare il voto di astensione del gruppo comunista, voto motivato dal fatto che, a nostro avviso, alcune questioni avrebbero dovuto essere approfondite. Ieri i colle-

ghi Fracchia e Rizzo hanno sollevato molti dubbi sul problema della determinazione in stato di soggezione. Perplexità sono state manifestate anche in ordine al secondo comma dell'articolo 8 che, per il modo in cui è configurato, potrebbe persino incoraggiare l'estensione di forme di corruzione, data la risibilità delle pene previste ed il fatto che competente a giudicare questi reati diventa il pretore.

Questo tema, d'altronde, permea di sé tutto il dibattito relativo al disagio di legge in esame, in quanto il passaggio delle competenze dal tribunale al pretore ha ingenerato notevoli dubbi. Anche per ciò che concerne il reato di corruzione, ritengo che la Commissione avrebbe dovuto dare risposta ai problemi toccati nella proposta di legge Azzaro, anche se le soluzioni da questa previste possono essere considerate superate, anche rispetto a quelle del disegno di legge governativo che si attesta, a nostro giudizio, su posizioni più equilibrate ed efficaci.

Alla luce di queste considerazioni, l'astensione del gruppo comunista sta a significare un apprezzamento del lavoro svolto dal Governo nella stesura del disegno di legge e, nello stesso tempo, intende segnalare l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione allo scopo di trovare soluzioni più adeguate.

LUIGI DINO FELISETTI. Con riferimento alle dichiarazioni testé rese dall'onorevole Macis, vorrei osservare che la problematica della proposta di legge Azzaro, della quale siamo tutti correi...

PRESIDENTE. Per la verità, non tutti!

LUIGI DINO FELISETTI. È già stata affrontata e risolta in un momento precedente all'inizio della trattazione dei provvedimenti. Si disse, cioè, che quella proposta di legge rimaneva abbinata agli altri provvedimenti che la Commissione si accingeva ad esaminare, ma veniva sostanzialmente abbandonata nel merito. Ricordo che su tale circostanza vi fu un pronunciamento comune.

Questa mattina si sente parlare di nuovo di tale aspetto, insieme con quelle che possono essere considerate due « mine vaganti » che incombono sulla nostra discussione ai fini dell'esame del provvedimento in sede legislativa: l'una — certa e conclamata, che io condivido — attinente ad una riserva sull'ipotesi di peculato di cui all'articolo 1; l'altra, che sembra praticamente emergere questa mattina (a meno che io non mi sbagli, e vorrei sbagliarmi) dalle dichiarazioni del collega Macis e da quanto si avverte in giro. Se così è, diciamolo subito, allo scopo di pervenire ad una conclusione che, per lo meno, orienti i nostri lavori se dovremo giungere alla rimessione del disegno di legge in Assemblea.

FRANCESCO MACIS. Forse, onorevole Felisetti, ieri mattina lei era assente: il ministro ha annunciato che si riserva di richiedere, nel prosieguo dell'iter, la rimessione del provvedimento all'Assemblea. In altre parole, dobbiamo prevedere che il disegno di legge sarà rinviato all'aula: il problema consiste nel verificare in ordine a quale aspetto il Governo eserciterà tale facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi pare che il preannuncio di richiesta di rimessione all'Assemblea fosse collegato al rinvio del voto sull'articolo 1 e attinente alle problematiche in esso trattate. Chiariamo, quindi, questo aspetto della questione.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, a mio avviso non vi è nulla da chiarire. Circa il problema da lei posto poc'anzi va detto che la discussione della proposta di legge Azzaro ed altri è abbinata a quella del disegno di legge n. 2844; l'onorevole Azzaro, se fosse qui presente e proponesse gli articoli del suo progetto di legge come emendamenti, potrebbe senz'altro ottenere considerazione. Noi non possiamo costringere i componenti questa Commissione a presentare, come propri emendamenti, i contenuti di quegli articoli. Quindi, al termine della discussione, la proposta di legge Azzaro ri-

sulterà assorbita a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2844: non vi è alcun dubbio in proposito. Pertanto, se qualcuno vuol far propri gli articoli della proposta di legge Azzaro ed altri, vi provveda subito.

LUCIANO VIOLANTE. L'onorevole Felisetti, giustamente, ha chiesto un chiarimento in merito alle dichiarazioni dell'onorevole Macis.

Qual è il punto che intendiamo sottoporre all'attenzione dei colleghi con grande concretezza e senso di responsabilità? Noi ci siamo mossi tutti insieme ispirati da due principi: certezza del diritto in questa materia (certezza per gli amministratori, per i cittadini, per i giudici); necessità di evitare forme irragionevoli di impunità.

Se consideriamo il modo con cui sinora, insieme, abbiamo costruito le ipotesi del peculato e della concussione, abbiamo l'impressione che questi due principi risultino intaccati. E ciò perché sia nella una, sia nell'altra ipotesi, è prevista la possibilità di slittamento dalla competenza del tribunale alla competenza del pretore. Ciò, a mio avviso, può rappresentare un fattore di ulteriore aumento di conflittualità fra politica e giustizia ed un elemento tale da accentuare l'incertezza degli interventi per le caratteristiche specifiche che riveste l'intervento pretorile nel nostro ordinamento e per il limitato scarto esistente fra la fattispecie della competenza pretorile e quella della competenza del tribunale.

A ciò si aggiunga che l'ipotesi di concussione di cui al secondo comma dell'articolo 3, approvata ieri, a me — e ad altri colleghi del mio gruppo — non sembra più lieve. Cioè, la fattispecie nella quale viga un sistema di tale subalternità, soggezione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, per cui non è necessario chiedere che il cittadino che abbia bisogno di un servizio dia per ottenere — specialmente in riferimento ad alcune aree del nostro paese — a mio avviso deve porre degli interrogativi. Lasciare l'apprezzamento del fatto se vi sia sta-

ta un'attività di induzione alla soggezione o di sfruttamento di uno stato di soggezione preesistente a due organi diversi — pretore o pubblico ministero — significa punire meno gravemente il fatto del pubblico ufficiale che viva in una situazione di corruzione permanente non sua, ma generalizzata, per cui prendere denaro gli consente la possibilità di accedere ad ipotesi quali il patteggiamento, la sanzione sostitutiva, eccetera. Questa è una materia che, a mio avviso, necessita di una riflessione più ampia. Non stiamo ponendo una questione, stiamo semplicemente esprimendo delle riserve con grande misura, perché riteniamo che si debba giungere ad una soluzione; noi ci chiediamo, cioè, se si sia riflettuto sufficientemente su tale aspetto.

Come ripeto, da un lato siamo molto preoccupati per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 3 perché, in una situazione in cui la corruzione sia diligente, il pubblico ufficiale che prende del denaro viene punito con una pena minore (non solo, ma quel sistema gli dà la possibilità di accedere a patteggiamenti, sanzioni sostitutive); dall'altro, riteniamo che si creino le condizioni per una maggiore conflittualità fra giustizia e pubblica amministrazione, perché non abbiamo inserito elementi di sufficiente chiarezza nella fattispecie. Credo che, in molte ipotesi, sia assai difficile distinguere fra lo stato di soggezione indotto e lo stato di soggezione preesistente.

Questo era il senso dell'intervento del collega Macis; noi ci riserviamo di valutare con attenzione l'opportunità di chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Non vogliamo farlo adesso, perché ciò potrebbe rappresentare anche un elemento di minore chiarezza e di confusione, e noi non vogliamo né minore chiarezza né confusione. Ho l'impressione, tuttavia, che le nostre considerazioni non siano irrilevanti. Debbo quindi richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di una rimediazione in ordine alle ipotesi di peculato e di concussione, così come oggi risultano definite: se non avremo risposta su questo terreno, ci riserviamo

di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento. Una norma di questo genere accentua la conflittualità, crea situazioni di impunità ingiustificata, non dà certezza del diritto nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. Quindi, a nostro avviso, gli elementi negativi sono più numerosi di quelli positivi.

ALDO RIZZO. Preannunciando la mia astensione dal voto, desidero riprendere alcune considerazioni già svolte dal collega Violante.

Noi abbiamo ritenuto opportuno un riesame dei reati contro la pubblica amministrazione al fine di raggiungere due risultati: dare una maggiore chiarezza alla fattispecie per evitare interventi non giustificati da parte della magistratura e cercare di rendere più puntuali le norme al fine di meglio colpire forme di ruberie in danno dello Stato. Mi pare che né l'una né l'altra finalità siano state conseguite con le fattispecie che abbiamo definito. Per quanto concerne il peculato, siamo ancora in alto mare; mi sembra che permanga la proposta del Governo di inserire la distrazione a vantaggio di privati nell'ambito dell'abuso innominato a fini patrimoniali.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La prego, onorevole Rizzo, non mi faccia dire una cosa diversa da quella già ripetuta tante volte in questa sede: l'idea di perdere tempo non mi appassiona!

ALDO RIZZO. Ho fatto una precisazione con riferimento al secondo comma dell'articolo 9.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella seduta di ieri ho ripetuto innumerevoli volte che quella fattispecie non esiste più: lo hanno sentito tutti!

ALDO RIZZO. Ne prendiamo atto. Comunque, allo stato non risultano ancora decise né la collocazione, né la pena. Que-

sto è un dato di fatto, al di là della volontà del Governo su tale punto specifico.

Per quanto riguarda il reato di concussione, abbiamo configurato una fattispecie che, a mio avviso, lascia largo spazio a grossi problemi interpretativi perché ne è stata accentuata la struttura in ordine agli elementi relativi allo stato di soggezione e non è stata data rilevanza a quegli elementi che già caratterizzavano lo stesso tipo di reato nel codice Rocco. Ne deriva, quindi, in concreto, il problema se per tale ipotesi debbano essere applicate altre norme del codice penale o si debba procedere ad un'interpretazione estensiva del reato di concussione, così come è stato delineato dalla Commissione.

Per quanto concerne i reati di corruzione, pur non essendoci una specifica trattazione nell'ambito della proposta di legge Azzaro, probabilmente avremmo dovuto tentare di incidere maggiormente, al fine di dare una risposta adeguata rispetto al dilagare di un fenomeno contro il quale non sono stati apprestati adeguati rimedi.

Sul punto non ho ritenuto di presentare alcun emendamento, anche perché sulla base dell'esperienza delle votazioni precedenti ho avuto modo di accertare che, anche in presenza di un ampio consenso nell'ambito della Commissione, non è concretamente possibile introdurre miglioramenti al testo del Governo.

Pur non avendo presentato emendamenti sulla base di questa considerazione, non potrò esprimere un voto favorevole alla norma in oggetto.

PIERLUIGI ONORATO. Poiché esprimerò voto favorevole all'articolo 8, credo di dover motivare questa mia valutazione.

In particolare, desidero far notare che tutte le osservazioni formulate in relazione a tale articolo durante i diversi interventi riguardano in realtà questioni assai diverse; tuttavia, mi sembra che, impregiudicate essendo le problematiche sollevate circa l'opportunità di una migliore chiarificazione nella distribuzione delle competenze, nonché le valutazioni sulle fattispecie relative alla corruzione, tali

aspetti non vengano in alcun modo toccati dall'articolo considerato, sul quale non posso che esprimere un voto positivo.

LUIGI DINO FELISETTI. Dopo aver dichiarato il mio voto favorevole all'approvazione dell'articolo 8, desidero cogliere l'occasione per continuare il ragionamento che avevo precedentemente iniziato.

Concordo con l'affermazione del presidente circa la collocazione in questa sede della proposta di legge Azzaro e desidero, altresì, ribadire che il punto è stato chiarito per tre volte, per cui questa sarebbe la quarta.

È di tutta evidenza che, essendo l'esame della proposta di legge Azzaro abbinato a quello del disegno di legge, ogni membro della Commissione, oltre che i firmatari del progetto medesimo, avevano la possibilità di riproporne il contenuto attraverso la presentazione di emendamenti; se ciò non è avvenuto, se ne deve dedurre che nel merito sono state compiute altre scelte.

Sulla base delle dichiarazioni dell'onorevole Violante, ritengo sia giunto il momento di chiarire le nostre idee. Personalmente, mi trovo nella condizione di non sapere se stiamo lavorando per giungere all'approvazione finale di un provvedimento o se diversa è l'intenzione.

Nell'ipotesi in cui fossimo in sede legislativa...

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Siamo in sede legislativa! Naturalmente, ciò non esclude che le cose possano cambiare.

Vorrei, comunque, cogliere l'occasione per ribadire ancora una volta che l'impianto del disegno di legge attualmente all'esame di questa Commissione in sede legislativa recupera in qualche modo lo spirito della proposta Azzaro nel capoverso dell'articolo 3 da noi approvato nella giornata di ieri.

Se siamo in sede legislativa, ogni discorso sulla proposta di legge Azzaro non ha più ragione di essere; qualora i provvedimenti venissero nuovamente esaminati in sede referente, la questione potrebbe eventualmente essere riconsiderata.

LUIGI DINO FELISETTI. Non ho voluto compiere un'esercitazione accademica, dal momento che tutti abbiamo ascoltato osservazioni critiche e negative sugli articoli già approvati; o si tratta di dichiarazioni a futura memoria, oppure esse costituiscono la premessa di un determinato impegno, il preannuncio di una soluzione di carattere diverso.

Gli obiettivi indicati dall'onorevole Violante in relazione all'approvazione di questo provvedimento sono comuni a tutti i membri della Commissione durante l'esame di ogni progetto di legge; naturalmente, ognuno è libero di prospettare poi le soluzioni ritenute più opportune secondo la sua coscienza, il suo costume e la propria linea.

Premesso, dunque, che tutti conveniamo sulle dichiarazioni di principio, alcune difficoltà insorgono nel momento in cui si tratta di calarle nella realtà.

In particolare, non mi sembra di dover condividere le osservazioni espresse in ordine alla differente previsione di pena di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, approvato nella giornata di ieri, nonché alla connessa competenza giurisdizionale. Sotto il profilo della modalità dell'approccio all'esame della fattispecie da parte di un magistrato di diversa competenza, credo vada osservato che la stessa questione si ripropone per magistrati diversi aventi la medesima competenza.

Il problema potrebbe essere risolto elevando il massimo della pena da quattro a cinque anni di reclusione, ma si tratterebbe, a mio avviso, di un meccanismo artificioso, che non rappresenta il sistema migliore per superare questo tipo di difficoltà.

Se l'argomento non è stato sollevato per un determinato scopo ed una determinata finalità, devo aderire alla posizione assunta dal relatore nel corso della sua impetuosa interruzione. Quanto è stato deciso non può essere nuovamente discusso, anche in considerazione del fatto che doglianze esistono in entrambi i versanti. Il mio gruppo, il quale insieme ad altri non ha sollevato questioni, deve sapere se

si intende lavorare proficuamente per arrivare in porto con l'approvazione di una legge lungamente attesa o se da parte del gruppo che ha mosso delle riserve esiste la volontà di recuperare una situazione diversa da quella attuale.

PRESIDENTE. Come presidente di questa Commissione ritengo di dover puntualizzare la situazione, così da renderne chiari i termini.

Le scelte contenute nella proposta Az-zaro e nel disegno di legge sono radicalmente diverse, differenziate e distinte. Ripeto: poiché nessuno tra i firmatari del progetto, né tra i membri della Commissione ha presentato emendamenti con cui riproporre i contenuti della proposta n. 1780, la scelta è ovviamente caduta sull'impostazione governativa, con particolare riferimento al tema della corruzione.

Nella seduta di ieri l'onorevole Macis ha preannunciato in termini molto chiari l'astensione del gruppo comunista sugli articoli relativi ai reati di concussione e corruzione, motivando lungamente tale posizione e la mancata presentazione di emendamenti il che, però, non toglie che, al momento della chiusura della discussione sugli articoli concernenti i reati di corruzione e, più precisamente, sull'articolo 8, ciascuno possa svolgere motivatamente le proprie dichiarazioni di voto.

Indubbiamente gli interventi svolti dagli onorevoli Violante, Rizzo ed Onorato possono essere considerati come delle dichiarazioni di voto complessive; a tale proposito, vorrei precisare che non ho consentito ai suddetti deputati di «uscire fuori dal seminato», ma ho semplicemente giudicato opportuno che rendessero una dichiarazione di carattere complessivo.

FRANCESCO MACIS. Vorrei brevemente ricapitolare quanto è accaduto nella seduta di ieri. Durante la discussione dell'articolo concernente il reato di peculato, il ministro di grazia e giustizia ha fatto una dichiarazione molto precisa, rilevando che, se il testo dell'articolo 1 fosse stato approvato nella stesura proposta in

questa sede, il Governo avrebbe chiesto la rimessione in aula del provvedimento.

Sulla base di tale dichiarazione, si è aperto un breve dibattito relativo al momento in cui la rimessione in Assemblea sarebbe stata chiesta. Mi pare che si sia raggiunta una intesa - evidentemente di carattere politico, non regolamentare - nel senso di accantonare gli articoli del provvedimento relativi ai reati di peculato e di abuso, per proseguire sempre in sede legislativa l'esame di quelli riguardanti i reati di concussione e corruzione.

A questo punto, deve essere a tutti chiaro che nella successiva sede referente - quella nella quale si tornerà a discutere dopo che l'Assemblea avrà nuovamente assegnato il provvedimento a questa Commissione - tutti i gruppi potranno proporre le modifiche ritenute più opportune. Ad avviso del gruppo comunista, tuttavia, non è affatto una perdita di tempo il proseguire l'attuale esame in sede legislativa del disegno di legge: in primo luogo, purché in tal modo si procede comunque ad un approfondimento dei problemi e ad un loro chiarimento, che non vi sono stati nelle fasi precedenti; in secondo luogo, la prosecuzione del dibattito in sede legislativa darà modo di comprendere le posizioni dei vari gruppi sui singoli problemi.

LUIGI DINO FELISETTI. In sede legislativa si fanno delle sintesi immediate delle valutazioni compiute in precedenza; in sede referente, invece, si parla di tutto. La verità è che stiamo con i piedi nella sede legislativa e con la testa in quella referente.

FRANCESCO MACIS. Ci troviamo a trattare una materia complessa nell'ambito della quale possono evidentemente verificarsi anche dei ripensamenti. Vorrei ricordare che l'articolo 1 è stato discusso anche sulla base di un emendamento del relatore su cui pareva vi fosse un'intesa molto larga. Tuttavia, ad un certo punto, il Governo ha dichiarato di non accettare tale emendamento - cosa che, d'altronde,

aveva il pieno diritto di fare — il che ha riproposto il problema di come recuperare tutta la fattispecie del peculato per distrazione.

Sento dire da alcuni colleghi che noi comunisti non vorremmo questa legge; in realtà, saremmo nettamente contrari ad essa se non si trovasse il modo di sanzionare penalmente ipotesi che oggi rientrano nella fattispecie del peculato per distrazione e che, a nostro avviso, debbono continuare ad essere punite.

Anche per quanto riguarda il reato di concussione sono stati sollevati alcuni problemi. La questione alquanto spinosa che dobbiamo affrontare riguarda una sfasatura tra le intenzioni comuni a tutti ed il testo che stiamo esaminando. Proseguire nella sede legislativa può avere, a nostro avviso, un significato proprio in questo spirito, fermo restando che su tutte le tematiche che sono venute in evidenza avremo modo di tornare per redigere un testo adeguato alla complessità della materia ed alle attese che essa ha suscitato, attese che non sarebbero certamente soddisfatte da un provvedimento « pasticciato », frettolosamente varato dalla Commissione.

SALVATORE MANNUZZU. Se mi è consentito, vorrei dare atto al collega Macis del fatto che anch'io ho sentito con certezza il ministro preannunciare non una intenzione *in fieri*, ma una proposta già matura e perfetta di rimessione in Assemblea del provvedimento. Ricordo che addirittura l'onorevole Martinazzoli ha interpellato la nostra Commissione per avere indicazioni circa il momento in cui sarebbe stato opportuno che il Governo manifestasse ufficialmente la sua intenzione. Se le cose stanno come ho detto, evidentemente stiamo camminando su un terreno quanto mai scivoloso su cui — debbo confessarlo — mi trovo in estremo disagio.

Formalmente il presidente continua a ricordarci che ci troviamo ancora in sede legislativa, tuttavia, dal punto di vista sostanziale sappiamo tutti che non arri-

veremo all'approvazione in sede legislativa del provvedimento in esame. E ciò con danni per l'approfondimento reale delle questioni che la sede legislativa, a mio parere, rende più difficoltoso; per l'economia dei nostri lavori, perché siamo di fronte ad una sorta di « tricameralismo » in quanto una nostra Assemblea, probabilmente, affronterà lo stesso argomento per due volte consecutive. Io credo che in sede referente — se a questa ci si avviasse sollecitamente — si potrebbe procedere a quell'approfondimento che è mancato.

Per quanto riguarda il merito anch'io intendo sottolineare che il provvedimento in esame non conseguirebbe le sue finalità e risulterebbe totalmente insoddisfacente se non contenesse una previsione di peculato con distrazione. A mio avviso, è questo, in realtà, il vero nodo politico da sciogliere. E mi viene addirittura il dubbio che la rimessione del provvedimento all'Assemblea sarà richiesta, in ogni caso, *secundum eventus litis*, a seconda cioè di come verrà risolta la questione relativa al peculato per distrazione.

Ciò detto, mi rivolgo al ministro affinché renda noto se vuole davvero chiedere la rimessione del provvedimento; per quanto mi riguarda, se egli intende formulare tale richiesta, ritengo che lo debba fare adesso perché i nostri lavori ne risulteranno avvantaggiati.

CARLO CASINI. Desidero porre innanzitutto una questione di metodo. Noi siamo in fase di esame dell'articolo 8: se io dovessi intervenire soltanto su tale norma, esprimerei il parere favorevole mio e del mio gruppo, ma poiché è in atto una discussione di carattere generale, le chiedo, signor presidente, se sia il caso che anch'io svolga qualche rapidissima considerazione al riguardo.

PRESIDENTE. Le faccio presente che stiamo discutendo argomenti che attengono alla formulazione dell'articolo 8: pertanto, il suo intervento dovrebbe vertere su questi.

CARLO CASINI. Poiché, a mio avviso, non sono stati trattati argomenti che riguardano l'articolo 8, rinuncio a prendere la parola. Volevo rispondere all'onorevole Violante, ma non intendo ripetere gli errori degli altri colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, del quale in precedenza ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *Abuso di ufficio a fini patrimoniali.* — Il pubblico ufficiale che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto patrimoniale, utilizza i poteri inerenti alle sue funzioni per compiere un atto illegittimo ovvero per determinarne, comunque, il compimento, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se l'atto illegittimo consiste nella distrazione di denaro o di altra cosa mobile, di cui il pubblico ufficiale abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio, la pena è della reclusione da tre a sei anni.

I fatti previsti dalle disposizioni precedenti non sono punibili se commessi esclusivamente al fine di procurare un profitto alla pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro o altra cosa mobile ad essa non appartenente ».

Ricordo che le ipotesi di reato previste dall'articolo 9 (abuso di ufficio a fini patrimoniali) sono strettamente collegate con quelle di cui all'articolo 10 (abuso di ufficio a fini non patrimoniali), all'articolo 11 nonché agli articoli 1 e 2, relativi al peculato per appropriazione e per distrazione: pertanto, la discussione sulle linee generali dell'articolo 9 dovrà necessariamente tener conto di tali correlazioni.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero chiarire che intendo formalizzare a questo punto la

richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea, con conseguente passaggio dalla sede legislativa a quella referente, perché l'articolo 9 è strettamente collegato all'articolo 1. Io credo che la soluzione che dovrà essere data al contenuto dell'articolo 9 non possa prescindere da una ridefinizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, sul quale avevo per altro già più volte annunciato il dissenso del Governo, con riferimento alla formula fin qui approvata.

Per memoria tengo a precisare che tale dissenso si riferiva e si riferisce all'emendamento inizialmente sottoscritto dal relatore, da questi ritirato, e ripreso dall'onorevole Rizzo ed approvato dalla Commissione. Tale emendamento sostituiva la finalità di profitto con un'altra formula a mio avviso rappresentativa di una condizione obiettiva di punibilità che crea problemi applicativi notevoli.

Indubbiamente, intorno all'articolo 1 s'è anche misurata la difficoltà relativa alle scelte da compiere per le fattispecie attualmente descritte come peculato per distrazione. In ordine a questo punto, per quanto mi riguarda, ritengo di dover respingere molto pacatamente, seppure con grande sorpresa, l'insinuazione dell'onorevole Mannuzzu relativa a chissà quali fini che starebbero dietro questo atteggiamento. Tali misteriosi scopi sono costituiti soltanto dalla distinzione tra chi ritiene necessaria un'innovazione evidente in ordine a questo tipo di reato e chi, invece, se ben comprendo, in fondo preferisce il codice Rocco. Tutto qui, non vi è alcuna altra intenzione.

Per altro, devo anche dar conto alla Commissione della circostanza che, evidentemente, non potrò non rispettare tutte le indicazioni che scaturiranno dalla discussione. Debbo, tuttavia, manifestare una mia inquietudine. Poc'anzi l'onorevole Macis ha espresso la preoccupazione che venga licenziato un testo frettoloso: ebbene, io credo che tale aggettivo sia veramente eccentrico rispetto all'entità della nostra fatica. Abbiamo lavorato tre mesi in Comitato ristretto; abbiamo incontrato, certamente, delle difficoltà sul tema del peculato, mentre non abbiamo dovuto su-

perare alcun ostacolo per quanto riguarda le ipotesi della concussione e della corruzione. Ancora ieri l'onorevole Macis raccomandava di far sì che non ritornassimo a revocare in dubbio, in sede referente, quando ci fossimo tornati, ciò che era stato approvato in sede legislativa e su cui dubbi non si erano manifestati. Stamane apprendo che esistono perplessità anche sul reato di concussione.

Si chiede giustamente e doverosamente un momento di riflessione. Temo, tuttavia, che non si giungerà facilmente ad un risultato; come Bertoldo, non riusciamo a trovare « l'albero » di questa discussione.

Potrete fissare con me un appuntamento per il 1987 e il 1988: sarò sempre disponibile. Credo comunque che, affrontando l'esame dell'articolo 9 in sede legislativa mossi da sottese intenzioni, si rischia di perdere tempo.

In base a tali considerazioni, ritengo che l'unica soluzione percorribile sia quel-

la di continuare in sede referente l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno. Chiedo pertanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la discussione sia sospesa e che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, sospendo la discussione.

I progetti di legge saranno rimessi all'Assemblea.

La seduta termina alle 10,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO